Regione Emilia-Romagna

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA. AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA, PARI OPPORTUNITÀ IL RESPONSABILE

SONIA CIOFFI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA PG.2009. 0154768

del 08/07/2009

GABINETTO DEL PRESIDENTE **DELLA GIUNTA**

Assemblea Leg. Regione Emilia-Romagna





Bologna, 8 luglio 2009

AL DIRETTORE GENERALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

SEDE

OGGETTO: Iscrizione argomenti all'O.d.G. dell'Assemblea Legislativa

Si chiede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea Legislativa regionale del seguente argomento:

PROGETTO DI LEGGE

Modifica della L.R. 31 maggio 2002, n° 9 in attuazione della L. 296/06. (delibera di Giunta n. 965 del 6 luglio 2009)

Si unisce copia della succitata delibera n. 965/2009

Il Responsabile

Viale Aldo Moro 52 40127 Bologna

tel 051.527.5340-5738 fax 051.527.5785

Email: segiunta@regione.emilia-romagna.it PEC: segiunta@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUM Classif,] 48 | | 100 | 80 | 50 | 10 | | Fasc. | 2009 | 1

Progr.Num. 965/2009

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

Oggetto n.

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Comm. ass.re refer.

Comm. ass.re consult.

Questo giorno Lunedì 06

del mese di Luglio

dell' anno 2009

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento del Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Muzzarelli Maria Giuseppina

Vicepresidente

3) Campagnoli Armando

Assessore

4) Dapporto Anna Maria

Assessore

5) Muzzarelli Gian Carlo

Assessore

6) Pasi Guido

Assessore

7) Peri Alfredo

Assessore

8) Rabboni Tiberio

Assessore Assessore

9) Sedioli Giovanni 10) Zanichelli Lino

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: Modifica della L.R. 31 maggio 2002, nº 9 in attuazione della L. 296/06

Cod.documento GPG/2009/1073

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1073 LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Lgs 112/98, all'art. 105 co.1 lett. L), che conferisce alle Regioni le funzioni relative alla gestione amministrativa del demanio marittimo;

Vista la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;

Vista la delibera del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468 recante "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 co. 2 della L.R. 9/02";

Visto l'art. 10, comma 3, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 che prevede la delega ai Comuni delle funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) atteso che la Regione rimane titolare del conferimento;

Valutato che in attuazione della sopra citata normativa regionale sono state completate nel 2006 le deleghe a tutti i comuni per la gestione amministrativa delle funzioni conferite alla Regione sul Demanio Marittimo a scopo turistico ricreativo;

Dato atto che la Regione ai sensi della D.G. n.1057 del 24.07.2006 tramite il Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della Direzione Generale Attività Produttive Commercio Turismo nell'ambito dei propri compiti residuati svolge quale titolare del conferimento di funzioni ai sensi della L.R. 9/02 funzioni di programmazione, indirizzo generale e controllo sulle deleghe in materia di demanio marittimo a scopo turistico ricreativo;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" GU n. 299/2006- Suppl.

Ordinario n.244) in attuazione della quale è necessaria una revisione delle modalità procedurali per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative in attuazione delle norme sopra citate

Considerato che non si è ancora pervenuti ad una soluzione interpretativa sui contenuti dell'Art. 1 c. 251 della L.296/2006 e che è necessario pervenire ad una soluzione certa, concordata ed omogenea in ordine alla corretta interpretazione procedendo all'esazione dei canoni, seguendo una interpretazione letterale della norma che tenga conto degli incrementi ISTAT a partire dal 2007, salvo conguaglio;

Vista la Delibera di Giunta n.1946 del 10 dicembre 2007 con cui è stato approvato il "Protocollo d'intesa per la gestione amministrativa delle funzioni di competenza della Regione Emilia-Romagna sul Demanio Marittimo a scopo turistico ricreativo" tra Regione e Agenzia del Demanio Filiale Emilia-Romagna pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 16 Gennaio 2007 n° 7 parte seconda;

Vista la Delibera di Giunta n. 84 del 28 gennaio 2008 inerente "Linee d'indirizzo sulla riscossione dei canoni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative in attuazione della legge 296/06 (finanziaria 2007)" con cui entro il 31 dicembre 2008 tramite il Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche la Regione avrebbe provveduto alla predisposizione del Piano regionale di classificazione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative come previsto dall'art. 1, c. 251 della L.296/06 nelle categorie di alta valenza turistica e/o normale valenza turistica (A-B).

Dato atto che tale adempimento è stato sospeso a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regioni, Associazioni di categoria e Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei lavori del tavolo tecnico interregionale in materia di demanio marittimo, della Commissione Ambiente e della Conferenza Stato Regioni con cui formulava l'indirizzo volto a modificare radicalmente, entro tempi determinati, i criteri di classificazione delle aree demaniali marittime. Tale protocollo d'Intesa, dopo tre passaggi nelle competenti Commissioni parlamentari, non ha trovato il consenso

auspicato determinando l'urgenza di adempiere agli impegni assunti dalla Regione con la D.G. n°84/08;

Ritenuto che il mancato recepimento da parte del legislatore statale dei contenuti dell'accordo di programma richiamato in premessa ed il tempo trascorso richiedano la sollecita definizione dei criteri per l'aggiornamento della classificazione delle aree del demanio marittimo;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna" e successive modificazioni;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, avente ad oggetto "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1150 del 31 luglio 2006 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006);
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007."

Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi di quanto disposto Delibera di Giunta n. 84 del 28 gennaio 2008;

Dato atto che i contenuti del progetto di legge sono stati concertati in seno ai Comitati consultivi di cui alla L.r. 9/02;

Dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche, sulla base della documentazione acquisita agli atti del

Servizio stesso che comprendono anche la concertazione con Comuni ed Associazioni di categoria tramite i Comitati consultivi di cui alla L.r. 9/02;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di proporre all'Assemblea legislativa regionale, per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 49 e seguenti dello Statuto regionale, il disegno di legge regionale recante "Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)", composto da due articoli ed allegato al presente atto (allegato 1), unitamente alla relativa relazione ed all'allegato A) al progetto di legge medesimo, contenente i criteri per la classificazione dei beni del demanio marittimo con finalità turistico ricreative della costa Emiliano Romagnola, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto.

PROGETTO DI LEGGE

"Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)"

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge reca misure di adeguamento della normativa in materia di canoni per l'utilizzo di beni del demanio marittimo, con finalità turistico ricreative, in esecuzione delle modifiche apportate in materia con l'approvazione della Legge 296/2006 (cd. Legge Finanziaria 2007) e consta di due articoli.

L'art. 1 disciplina la classificazione della valenza turistica dei beni del demanio marittimo destinati a finalità turistico ricreative.

L'art. 2 disciplina l'entra in vigore della legge.

La materia dei canoni demaniali è stata negli ultimi anni al centro di una intensa attività istituzionale volta ad individuare criteri di determinazione in grado di conciliare la prevalente natura stagionale delle attività ed i rischi connessi alla condizione meteo climatica della stagione, oltre che dei fenomeni naturali connessi all'andamento della linea di costa, con la valenza commerciale dei beni concessi.

La Regione ha dato seguito ad una attività di carattere consultivo con gli enti locali interessati e le associazioni di categoria, oltre che perseguire, nel rispetto del principio di leale collaborazione con lo Stato, la ricerca di soluzioni più adeguate all'effettiva condizione dei beni demaniali nell'ambito dei rapporti in seno alla Conferenza Unificata.

E' in questa attività che risiedono gli elementi di urgenza del presente progetto di legge poiché:

- con la Delibera di Giunta n° 84 /2008 la Regione si era impegnata entro il 31.12.2008 ad aggiornare la classificazione in adempimento alla Legge 296/06;
- Tale adempimento è stato sospeso a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra Regioni, Associazioni di categoria e Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'esito dei lavori del tavolo tecnico interregionale in materia di demanio marittimo, della Commissione Ambiente e della Conferenza Stato Regioni con cui formulava l'indirizzo volto a modificare radicalmente, entro tempi determinati, i criteri di classificazione delle aree demaniali marittime.
- Tale protocollo d'Intesa, dopo tre passaggi nelle competenti Commissioni parlamentari, non ha trovato il consenso auspicato determinando l'urgenza di adempiere agli impegni assunti dalla Regione con la D.G. n°84/08

Si è quindi proceduto con quanto oggetto del presente progetto di legge che di seguito si dettaglia nel merito.

Il legislatore statale con la L.296/06 ha inteso riformare i criteri di determinazione dei canoni sostituendo alla classificazione prevista dal D.M. 342/98, articolata sulle categorie di bassa, normale ed alta valenza, introducendo una modifica dell'articolo 3 del D.L. 400/1993, così come convertito con Legge 494/93, in virtù del quale ai canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:

a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:

- 1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
- 2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento.

All'esito della raccolta degli elementi obiettivi e tecnici che caratterizzano la valenza turistica dei beni demaniali marittimi, i lavori di studio e concertazione con i Comitati di cui alla L.R. 9/02 si sono quindi conclusi con l'introduzione (art. 1, commi 1 e 2) di due modifiche alla sopraindicata legge regionale n. 9 e precisamente l' articolo 8bis e il comma 4bis dell'articolo 9.

In particolare, si è giunti alla classificazione delle zone secondo le distinte categorie di alta e normale valenza turistica indicate nell'allegato A della legge (art. 8 bis, comma 1 della l.r. 9).

Il legislatore statale è poi intervenuto sul tema della durata delle concessioni, prevista in via generale per il periodo di sei anni con rinnovazione automatica, al fine di risolvere i problemi più volte lamentati dalle associazioni di categoria in relazione all'insufficienza del periodo così determinato per l'acceso al credito bancario per il finanziamento degli interventi di ammodernamento e ristrutturazione.

Si è quindi ritenuto opportuno adeguare la legislazione regionale alle disposizioni adottate dal legislatore statale (art. 8 bis, comma 2 della l.r. 9), prevedendo la possibilità di chiedere un più lungo periodo di durata della concessione, cioè fino a venti anni in presenza di un piano d'investimenti mirati alla riqualificazione dei servizi offerti sull'arenile demaniale marittimo.

La classificazione della valenza turistica viene ad essere determinata sulla base di una relazione tecnica e relativa cartografia allegata alla legge, sulla scorta delle indagini effettuate nel corso dell'ultimo anno.

La Giunta con proprio atto emanerà le direttive attuative delle previsioni tecniche inerenti la classificazione (art. 8 bis, comma 3 della l.r. 9) Nel corso dei lavori volti all'adeguamento ed all'attualizzazione dei canoni di concessione è emersa l'esigenza di adeguare l'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni regionali dei beni del demanio dello Stato, atteso che i canoni demaniali sono interamente percepiti dallo Stato e non vi è alcun trasferimento specifico in relazione alle funzioni assolte dalla Regione e dagli enti locali in materia.

L'ammontare dell'imposta, determinato dall'art. 2 della L.R. 7 aprile 1995, n. 22 nella misura del cinque per cento, è risultato inadeguato a fronte delle maggiori funzioni e competenze conferite oggi in questa materia alla Regione ed agli enti locali.

La legge 133/08 nell'ambito del patto di stabilità interno delle regioni e fino all'attuazione del federalismo fiscale non consente fino al 31.12.2011 di apportare modifiche all'imposta regionale sui canoni del demanio marittimo.

Nell'ambito della concertazione con le Associazioni di categoria interessate ed è emersa la volontà e disponibilità degli operatori del demanio marittimo a contribuire per le opere necessarie alla difesa della costa almeno con il pagamento nella misura del 35% dell'imposta regionale sui canoni demaniali marittimi. E' stato raggiunto un accordo per cui tale aumento dell'imposta regionale decorrerà dal 1/1/2012 salvo eventuali leggi statali che disciplineranno diversamente la materia o per l'entrata in vigore di norme inerenti il federalismo fiscale (art. 9, comma 4 bis della l.r. 9).

La mancata riforma della materia a seguito del mancato recepimento da parte del legislatore statale dei contenuti dell'accordo di programma richiamato in premessa richiedono la sollecita definizione dei criteri per l'aggiornamento della classificazione delle aree del demanio marittimo e quindi che la legge entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (art. 2 del pdl regionale)

Progetto di Legge "Integrazioni alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale)"

Art. 1

Integrazioni alla legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 è inserito il seguente articolo:

"Art. 8 bis Classificazione delle aree del demanio marittimo regionale

- 1. In attuazione dell' articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 << Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)>> tutte le aree demaniali marittime turistico ricreative ricadenti nei Comuni costieri, ai fini della riscossione dei relativi canoni, sono classificate secondo le specifiche di cui all'allegato A (Classificazione di normale ed alta valenza turistica) della presente legge. Le aree classificate ad alta valenza turistica ricadono nel litorale dei seguenti Comuni:
 - a) Comune di Ravenna;
 - b) Comune di Cervia;
 - c) Comune di Cesenatico;
 - d) Comune di Rimini:
 - e) Comune di Riccione.
- 2. I titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge 296 del 2006 ed in conformità di quanto disposto dal presente articolo.
- 3. La Giunta approva direttive vincolanti per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, con proprio atto deliberativo da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna".
- 2. All'articolo 9 (Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio dello Stato) della legge regionale n. 9 del 2002, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:
- "4 bis. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 77- ter, comma 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la Regione potrà adeguare l'imposta per i beni del demanio marittimo prevista dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1 (Legge regionale sui tributi propri della Regione) nella misura del 35%. Alla riscossione provvederanno i Comuni costieri con le seguenti modalità:
 - a. Il 30% con destinazione sui capitoli di bilancio della Regione;
 - b. Il restante 5% con destinazione sui capitoli di bilancio dei Comuni costieri per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge".

Art 2 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)

CLASSIFICAZIONE DI NORMALE ED ALTA VALENZA TURISTICA

CRITERI GENERALL

In applicazione del principio secondo cui la classificazione di normale valenza turistica appartiene alla generalità delle aree demaniali e che l'alta valenza turistica può essere attribuita soltanto a quei contesti e a quelle zone che, sulla base degli indici rilevati, evidenzino un livello di più elevata caratterizzazione della località., si stabiliscono i seguenti criteri per la classificazione stessa:

- 1) Il primo criterio è quello di ancorare l'alta valenza turistica a condizioni di particolare eccellenza quali le spiagge in corrispondenza degli alberghi di alta qualificazione, condizione che si basa sul presupposto oggettivo dello stretto collegamento della spiaggia ad una struttura di elevata valenza turistica sotto il profilo dei costi e della remuneratività.
- 2) <u>Un secondo criterio</u> è quello misto di individuare l'alta valenza turistica in relazione alla presenza di due elementi, uno di carattere soggettivo ed uno di carattere oggettivo:
 - a) L'inserimento del bene in una località di grande richiamo e dotazioni per presenza di alberghi di grado superiore, per numero di arrivi e presenze durante la stagione balneare, per accessibilità e parcheggi;
 - b) Modalità d'uso del bene diversa ed ulteriore rispetto alle attività tradizionali e quindi ristorazione serale, intrattenimenti danzanti e musicale.
- 3) <u>Il terzo criterio</u> è quello infine, più ampio, di collegare l'alta valenza turistica alle condizioni oggettive della località in termini di dotazioni, capacità ricettiva, qualità dell'utenza.

Tutte le aree del litorale emiliano romagnolo che non rispondono ai suddetti criteri sono classificate di normale valenza turistica

INDIVIDUAZIONE AREE DI ALTA VALENZA TURISTICA


A) AREA INDIVIDUATA AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTE NEL Comune di Ravenna

a 1) Marina di Ravenna

La località di Marina di Ravenna costituisce il cuore dei lidi ravennati ed è senza dubbio la località di maggior prestigio, per quanto sia interessata per la più gran parte da un turismo di prossimità.

La località presenta una modesta dotazione alberghiera, anche se non priva di una sua intrinseca qualità, ma è soprattutto interessata per la più gran parte da turismo di prossimità ed i servizi sono qualificati per la rilevanza dell'offerta e la diversità delle attività svolte.


In considerazione dell'oggettività dei criteri privilegiati per la valutazione della valenza turistica si classifica quindi **l'alta valenza** turistica per due zone ricadenti su questo tratto del litorale.



B) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di Cervia

b 1) Milano Marittima

Anche se non mancano elementi di criticità, la condizione determinata dalla presenza di una ingente ricettività alberghiera e di elevata qualità, esistono infatti diversi hotel di alta qualificazione, induce a classificare come alta valenza turistica i tratti di spiaggia ad essi frontistanti anche in relazione all'uso esclusivo.




LEGENDA



Tratto di costa ad alta valenza turistica


b 2) Cervia

Rileva particolarmente la zona più centrale, corrispondente al Grand Hotel a quattro stelle che viene classificata come zona ad alta valenza turistica anche per la destinazione ad uso esclusivo della spiaggia frontistante ed asservita alla struttura alberghiera.



C) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di CESENATICO c 1) Cesenatico Centro

La qualità e quantità della capacità ricettiva e dei servizi offerti, posti sul retro spiaggia, la dotazione alberghiera e la stabilità dell'arenile induce a classificare alcune zone ad alta valenza turistica.



LEGENDA


Jilansis

Tratto di costa ad alta valenza turistica

D) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di Rimini

d1) Rimini Centro

Si classifica di **alta valenza** turistica in particolare per la spiaggia frontistante il Grand Hotel (struttura ricettiva di alta qualificazione) per la destinazione ad uso esclusivo dei clienti dell'albergo. Inoltre analoga classificazione ad **alta valenza** si valuta per la zona di Marina Centro, dove vi è un intera porzione urbana dedicata alla ristorazione ed all'intrattenimento, polo di grande richiamo e di intensa attività e quindi di uso commerciale più intenso.



E) AREE INDIVIDUATE AD ALTA VALENZA TURISTICA RICADENTI NEL Comune di Riccione e 1) Marano – Alba

La tipologia dei servizi ed il livello della ricettività alberghiera inducono a classificare i tratti evidenziati in cartografia in alta valenza turistica perché corrispondenti ad aree connotate da elementi caratterizzanti una maggior valenza in termini di fruibilità, richiamo e dotazioni, diversificazione delle attività con particolare riferimento alla ristorazione ed all'intrattenimento musicale.



LEGENDA

Tratto di costa ad alta valenza turistica

REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1073

data 29/06/2009

IN FEDE

Morena Diaszi

omissis	
 L'assessore Segretario:	Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio degreteria e AA.GG. della Giunta Affari Generali della Presidenza Pari Opportunita